



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Risoluzione n. 3/D

Roma, 29 luglio 2002

Protocollo: 1931.02

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia
delle Dogane

Rif.:

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Allegati: 1

Alle Direzioni Circostrizionali
dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle dogane di Biella, Vercelli,
Reggio Emilia, Arezzo, Sassari

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore SEDE

All'Area Gestione Tributi e Rapporti con
gli Utenti SEDE

All'Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

OGGETTO: Riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto impiegato nelle zone montane. Vendita di GPL da parte di soggetti titolari di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di GPL, oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà.

Sono state segnalate incertezze e difficoltà nell'attuazione della misura fiscale compensativa di cui all'art.8, comma 10, lettera c), della legge n.448/98, e successive modificazioni, allorquando la commercializzazione di GPL sia effettuata da operatori non concessionari di impianti di riempimento e travaso.

Trattasi, nella fattispecie, di soggetti titolari di concessione per la

distribuzione e vendita di GPL, oltre che tramite un proprio parco bombole, anche mediante piccoli serbatoi fissi, di proprietà, posti in uso presso gli utenti finali e riforniti tramite autocisterne, le cui modalità di rilascio sono state da ultimo chiarite dal Ministero delle attività produttive con la circolare prot.n.207834 dell'8.5.2002 della quale si acclude copia.

Com'è noto, il quadro normativo vigente dell'agevolazione di che trattasi prevede che la riduzione di prezzo sui GPL destinati ai cosiddetti serbatoi installati presso le utenze sia applicata con le medesime procedure fissate, dai commi 2, 3 e 4 dell'art.1 del D.P.R. n.361/99, per la concessione dell'analogo beneficio sul gasolio.

Tali disposizioni, in particolare, individuano in capo ai fornitori destinatari dell'accredito d'imposta, identificantisi negli esercenti depositi fiscali o commerciali e nei rappresentanti fiscali, determinati obblighi quali, tra l'altro, l'effettuazione di specifiche annotazioni, ivi comprese le generalità degli utilizzatori ed i singoli quantitativi assegnati. Nel rispetto di tali prescrizioni, pertanto, gli stessi fornitori recuperano l'importo della riduzione di prezzo praticata, anticipatamente, sul prodotto fatturato.

Anche nel caso di specie segnalato, pur tenendo conto della particolare caratterizzazione dell'attività posta in essere dagli operatori di cui sopra, si impone, stante la natura speciale della norma primaria di riferimento, l'osservanza della regolamentazione espressamente fissata per l'impiego agevolato dei GPL come combustibili per riscaldamento negli impianti ubicati nelle località appositamente individuate.

A tal fine, i soggetti titolari di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di GPL, oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà, per poter operare quali fornitori di GPL destinati al riempimento di serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste, dovranno richiedere l'istituzione di un deposito contabile, il rilascio della cui autorizzazione è consentita dalla lettera G) della circolare n.33/D del 9.2.1996 e dalla lettera B) del telex n.451/UDC-CM del 20.6.1996, presso i depositi fiscali o commerciali dai quali si approvvigionano.

In quanto titolari di un deposito contabile, quindi, in vista dell'applicazione del comma 4 dell'art.1 del D.P.R. n.361/99, tali soggetti titolari di concessione sono tenuti ad osservare gli stessi adempimenti

previsti, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art.1, per gli esercenti impianti o depositi di oli minerali.

Qualora abbiano comunque commercializzato, nel periodo antecedente l'emanazione della presente risoluzione, GPL usati come combustibili per riscaldamento destinati agli impianti ubicati nelle zone geografiche ricomprese nell'agevolazione, gli stessi soggetti potranno ottenere il rimborso delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate, limitatamente al suddetto periodo, previa presentazione all'Ufficio tecnico di finanza della richiesta di accredito.

Tale domanda dovrà riferirsi esclusivamente a forniture per le quali sia stata emessa fattura e sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del consumatore finale. Alla stessa andranno allegati idonei documenti (fiscali, commerciali, di circolazione) comprovanti il quantitativo di prodotto complessivamente erogato, la effettiva riduzione di costo praticata agli utilizzatori aventi titolo al beneficio, l'individuazione dei singoli serbatoi fissi riforniti.

Analoga richiesta di accredito dovrà essere presentata per i rimborsi, relativi al periodo pregresso, afferenti cessioni che non hanno dato luogo ad anticipazioni di somme da parte dei fornitori, per la cui disciplina si rinvia a quanto prescritto dall'art.2 della Determinazione 3.4.2002 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata nella G.U. n.84 del 10.4.2002.

Si pregano codeste Direzioni Regionali di curare l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente risoluzione, segnalando eventuali connesse problematiche che avessero a prospettarsi.

Il Direttore dell'Area Centrale
F.to Ing. Walter De Santis